

Procedura web
GUIDA OPERATIVA
Febbraio 2026

**IL COLLEGAMENTO
TRA GLI STRUMENTI
DI PAGAMENTO ELETTRONICO
E GLI STRUMENTI
DI CERTIFICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI (POS-RT)**



Febbraio 2026

GUIDA OPERATIVA

alla procedura web

**IL COLLEGAMENTO
TRA GLI STRUMENTI
DI PAGAMENTO ELETTRONICO
E GLI STRUMENTI
DI CERTIFICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI (POS-RT)**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. IL COLLEGAMENTO	4
In cosa consiste	4
Esclusioni dall'obbligo di collegamento e casi misti	9
I termini per l'adempimento	12
3. PER SAPERNE DI PIÙ	15
4. Allegati	15

1. INTRODUZIONE

A partire dal 2026 è previsto l'**obbligo del collegamento tra gli strumenti mediante i quali il negoziante** (di seguito, "esercente") **memorizza i corrispettivi** emettendo il documento commerciale e **gli strumenti mediante i quali ne accetta il pagamento elettronico**.

Gli strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni sono i **registratori telematici** (di seguito, "RT") e la **procedura web "Documento Commerciale on line"**¹.

Gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati sono **ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe)**, mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti. Nel prosieguo della guida, tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine **"POS"**.

Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un **collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate** attraverso un'**apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi"**.

Per facilitare l'esercente, **la nuova funzionalità espone l'elenco dei POS di cui risulta titolare**, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).

La presente guida intende fornire indicazioni utili al rispetto del nuovo obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, chiarendo il meccanismo previsto e fornendo spunti organizzativi che possano semplificare il processo.

¹ A questi strumenti si affiancheranno, presumibilmente entro la fine dell'anno 2026 e dal 2027, anche le cc.dd. *soluzioni software* regolate dal [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 marzo 2025](#)

2. IL COLLEGAMENTO

In cosa consiste

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta **modalità “elettronica”**, sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.

A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari (di seguito “Acquirer”) il **contratto di convenzionamento**, che prevede l’utilizzo di un *POS* fisico (dispositivo hardware) o di un *POS* virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.

Sono considerati **POS fisici** tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante **lettura della carta di pagamento del cliente** (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali *POS*, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “*SoftPOS*”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un *POS* in grado di accettare pagamenti contactless.

Sono invece considerati **POS virtuali** gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i **pagamenti su Internet** in modo sicuro.

Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, **l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket** (buoni pasto, *gift card*, ecc.).

ATTENZIONE

Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Sia che si utilizzi un *RT* o la procedura web “*Documento Commerciale on line*”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al *POS*².

Come già chiarito in premessa, l’obbligo di collegamento ai *POS* è di tipo “logico” e consiste in una **comunicazione** che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del **portale “Fatture e Corrispettivi”**:

- **gli esercenti che utilizzano il registratore telematico** (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i *POS* attraverso la funzionalità web “**Gestione**

² Si ricorda che il collegamento fisico tra *POS* e *RT* è sempre possibile, a discrezione dell’esercente e in base alle caratteristiche tecniche dei citati strumenti. Tale collegamento potrebbe agevolare l’esercente nella fase registrazione dei corrispettivi in quanto, attraverso una funzionalità detta “scambio importo”, quando avviene la transazione elettronica il *RT* recupererà dal *POS* e registrerà in automatico l’informazione che il corrispettivo è stato incassato elettronicamente.

collegamenti". Concretamente, l'operazione consiste nella registrazione del **collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS** utilizzati per l'incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di *server RT* ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli *server RT*;

- **gli esercenti che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line"** devono registrare il collegamento con i POS all'interno della medesima procedura web **"Documento Commerciale on line"**. Concretamente, l'operazione consiste nella registrazione del collegamento del **dato identificativo univoco dei POS** con la procedura web **"Documento Commerciale on line"**.

L'identificativo univoco dei **POS di tipo fisico** consiste nella combinazione della **matricola del POS** (cosiddetto *"terminal id"*), **del codice fiscale e della denominazione dell'Acquirer** con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'esercente abbia stipulato **due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi** (ad esempio, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per quelli con carte di credito) **e utilizza un unico POS**, l'esercente dovrà **registrare due collegamenti al proprio RT** indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il *terminal id* e il codice fiscale e denominazione dell'Acquirer.

L'identificativo univoco dei **POS di tipo virtuale** consiste nel **solo codice fiscale e denominazione dell'Acquirer** con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

I dati identificativi dei POS utilizzati dall'esercente (*terminal id*, codice fiscale e denominazione dell'Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell'esercente o altre modalità comunicate dall'Acquirer (spesso l'informazione si trova anche nell'area web dedicata che l'Acquirer mette a disposizione dell'esercente).

ATTENZIONE

Non sempre l'operatore finanziario a cui l'esercente si rivolge per ottenere un *POS* (ad esempio, la banca presso la quale intrattiene il suo conto corrente) coincide con l'*Acquirer*, ossia il soggetto con il quale viene stipulato il contratto di convenzionamento e che trasmette poi i dati delle transazioni di pagamento elettronico all'Agenzia delle entrate. In fase di collegamento dei *POS* è dunque opportuno verificare i dati dell'*Acquirer* (codice fiscale e denominazione) sul **contratto di convenzionamento o sui report mensili e, in caso di dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'operatore finanziario.**

Il **collegamento può essere multiplo**, ossia un singolo *POS* (fisico o virtuale) può essere collegato a più *RT* o, viceversa, più *POS* possono essere collegati a un singolo *RT*.

Per ogni collegamento tra *RT* e *POS*, l'esercente deve inoltre specificare l'**indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati**. Tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti; infatti, l'indirizzo dell'esercizio riportato in ogni collegamento registrato fornisce all'esercente un dato più immediato e leggibile rispetto all'elenco dei soli codici alfanumerici delle matricole degli *RT* e dei *terminal id* dei *POS*.

Nella **procedura web "Gestione collegamenti"**, messa a disposizione nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", l'esercente trova gli elenchi delle matricole degli *RT* e i dati dei *POS* che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Riepilogando, i passi per completare ciascun collegamento sono i seguenti:

- **selezionare l'*RT*** che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli *RT* che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente **selezionare il *POS*** che si intende collegare al *RT* appena scelto;
- infine, **indicare l'indirizzo dell'unità locale** presso la quale il *RT* e il *POS* selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di *POS* fisici oggetto di precedenti collegamenti, l'indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

ATTENZIONE

I collegamenti che l'esercente comunica tramite la procedura web si riferiscono alla situazione dei *POS* e degli *RT* utilizzati **nel mese di riferimento indicato nella procedura**, che potrebbe differire da quella effettiva al momento in cui l'operazione viene eseguita sul sistema.

Nella fase di avvio (a partire dall'inizio di marzo ed entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura), la comunicazione deve quindi fare riferimento alla situazione dei *POS* e degli *RT* utilizzati nel mese di gennaio 2026.

Nel caso in cui la procedura web **non riporti i dati di un *POS* di cui l'esercente è titolare**, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il *RT* in associazione del quale è utilizzato.

Al contrario, nel caso in cui la procedura web **riporti i dati di un *POS* di cui l'esercente non è titolare o che ha dismesso**, è opportuno dichiararne la non titolarità o il termine del suo utilizzo attraverso apposite funzionalità messe a disposizione all'interno della procedura stessa. A seguito della dichiarazione di non

titolarità del POS o di dismissione dello stesso, la funzionalità non mostra più tale POS nell'elenco di quelli da collegare. Tale operazione non è reversibile.

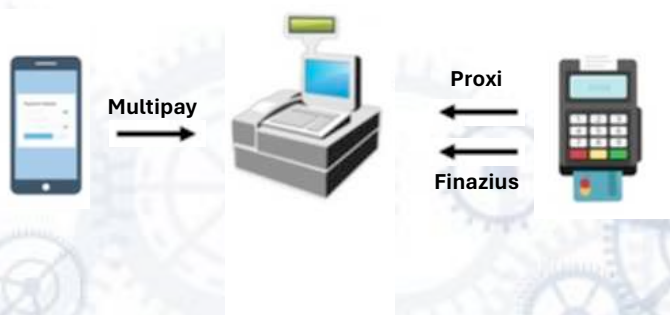
ATTENZIONE

Relativamente a contratti di convenzionamento datati, l'*Acquirer* potrebbe aver variato codice fiscale e denominazione a seguito di operazioni societarie straordinarie (fusioni tra società e analoghe). In fase di collegamento dei POS è dunque opportuno verificare i dati dell'*Acquirer* (codice fiscale e denominazione) esposti dall'Agenzia delle entrate nella procedura *web* rispetto ai dati attesi, mediante l'esame del contratto di convenzionamento e/o dei report mensili e, in caso di dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'operatore finanziario.

ESEMPIO 1

L'esercente A svolge l'attività di commercio al dettaglio nell'unità locale (negozio) sita in corso Viterbo 15 a Roma. Per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi utilizza un solo RT (matricola RTXXXXXX). Nel mese di gennaio 2026 ha accettato pagamenti elettronici con:

- un POS virtuale, oggetto di contratto di convenzionamento con l'operatore finanziario Multipay (codice fiscale 1111111119);
- un POS fisico con *terminal id* D1234JD5678, oggetto di due contratti di convenzionamento: uno con l'operatore finanziario Proxi (codice fiscale 2222222229) e l'altro con l'operatore finanziario Finazius (codice fiscale 3333333339).



L'esercente A – a partire dalla data di messa a disposizione della procedura web "*Gestione collegamenti*" all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*" ed entro 45 giorni - deve inserire i seguenti tre collegamenti:

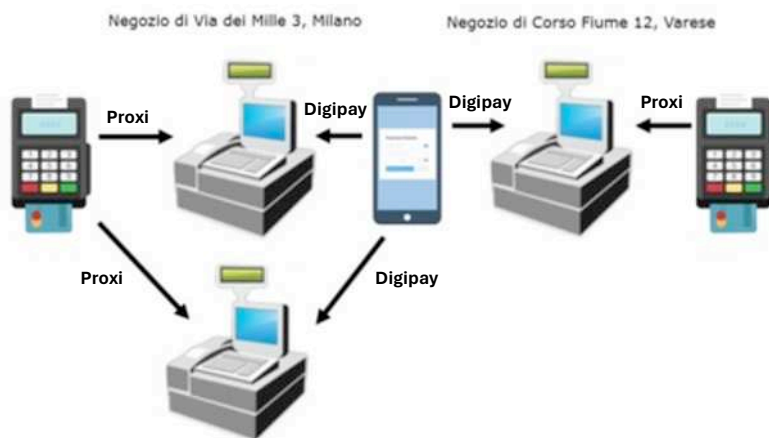
RT: matricola dispositivo	POS: terminal id	POS: codice fiscale Acquirer	Indirizzo unità locale
RTXXXXXXX		1111111119 (Multipay)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	2222222229 (Proxi)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	3333333339 (Finanzius)	Roma, via Viterbo 15

ESEMPIO 2

L'esercente B svolge l'attività di commercio al dettaglio in due unità locali. Il primo negozio, dove sono utilizzati due RT (matricola RTYYYYYY e matricola RTZZZZZZ), è situato in via dei Mille 3 a Milano. Il secondo negozio, dove è utilizzato l'RT matricola RTVVVVVV, è situato in corso Fiume 12 a Varese.

Nel mese di gennaio 2026 ha accettato pagamenti elettronici con:

- un POS virtuale, oggetto di contratto di convenzionamento con l'operatore finanziario Digipay (codice fiscale 7777777779). Tutti gli RT dell'esercente accettano pagamenti elettronici mediante tale POS virtuale;
- due POS fisici (il terminal id D1234JD5666, connesso ad entrambi gli RT del primo negozio, e il terminal id D1234JD9333, connesso al RT del secondo negozio), oggetto di contratto di convenzionamento con l'operatore finanziario Proxi (codice fiscale 2222222229) per l'accettazione dei pagamenti attraverso carte di debito e credito.



L'esercente B – a partire dalla data di messa a disposizione della procedura web *“Gestione collegamenti”* ed entro 45 giorni - deve inserire i seguenti sei collegamenti:

RT: matricola dispositivo	POS: terminal id	POS: codice fiscale Acquirer	Indirizzo unità locale
RTYYYYYYY		7777777779 (Digipay)	Milano, via dei Mille 3
RTYYYYYYY	D1234JD5666	2222222229 (Proxi)	Milano, via dei Mille 3
RTZZZZZZZ		7777777779 (Digipay)	Milano, via dei Mille 3
RTZZZZZZZ	D1234JD5666	2222222229 (Proxi)	Milano, via dei Mille 3
RTVVVVVVV		7777777779 (Digipay)	Varese, corso Fiume 12
RTVVVVVVV	D1234JD9333	2222222229 (Proxi)	Varese, corso Fiume 12

Tutte le operazioni relative all'obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai **soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”** del portale *“Fatture e Corrispettivi”*.

Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web *“Documento Commerciale on line”*, poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall'esercente.

Esclusioni dall'obbligo di collegamento e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i **corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)**, quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico.

Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i **corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

Tuttavia, l'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web *“Documento Commerciale on line”* sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi **deve comunque registrare il collegamento**. Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell'elenco di quelli non collegati. Per i dettagli di questa operazione, che è irreversibile, si rimanda al paragrafo **POS non collegati** nel **Manuale Operativo** allegato a questa guida.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un *POS* a fronte di operazioni esonerate, quel *POS* non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.

Se, tuttavia, l'esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati³, i *POS* utilizzati per l'incasso elettronico devono essere collegati.

Infine, l'obbligo di collegamento dei *POS* non vige nel caso in cui **tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.**

ESEMPIO 1

L'esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico *POS* per incassare:

- i corrispettivi di vendite che non richiedono l'emissione di un documento commerciale (ad esempio: tabacchi, giochi e lotterie);
- i corrispettivi di vendite che richiedono l'emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.).

In questo caso, l'esercente deve comunque registrare il collegamento tra il *POS* utilizzato per l'incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L'utilizzo del *POS* anche per l'incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l'obbligo del collegamento.

ESEMPIO 2

L'esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due *POS*:

- un *POS* dedicato alle vendite che richiedono l'emissione di un documento commerciale (caramelle, accessori per auto ecc.);
- un *POS* utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l'esercente deve registrare solo il collegamento tra il *POS* utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il *POS* impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura *web* di collegamento compare nell'elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L'esercente può dichiarare in procedura l'utilizzo esclusivo del *POS* per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale *POS* nell'elenco di quelli non collegati.

Eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dagli *Acquirer* e i dati dei corrispettivi giornalieri per i quali è indicato un incasso elettronico saranno valutati dall'Agenzia delle entrate tenendo anche

³ Si ricorda che per queste operazioni l'esercente deve indicare e registrare l'operazione con il codice "N2 - operazioni non soggette".

conto del tipo di attività svolta dall'esercente. È, pertanto, importante che gli esercenti verifichino, all'interno del servizio "Cassetto fiscale" in area riservata, i codici Ateco precedentemente comunicati all'Agenzia delle entrate e comunichino tempestivamente ogni variazione di codice Ateco relativo alle attività concretamente svolte, secondo le modalità normativamente previste.

Per riepilogo di quanto trattato nel presente paragrafo, si propone lo schema che segue.

TIPOLOGIA DI VENDITE	NUMERO DI POS E UTILIZZO	OBBLIGO DI COLLEGAMENTO	OPERAZIONI NEL PORTALE "FATTURE E CORRISPETTIVI"
Solo vendite certificate con documento commerciale	1 o più	SI	Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture	SI	Collegamento di tutti i POS.
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso delle fatture	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati <u>esclusivamente</u> per l'incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".
Solo vendite certificate con fattura	1 o più	NO	Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati	SI	Collegamento di tutti i POS.
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso dei corrispettivi esonerati	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati <u>esclusivamente</u> per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".

Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi	1 o più	NO	Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	SI	Collegamento di tutti i POS.
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	SI	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati <u>esclusivamente</u> per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più	NO	Nessuna.

I termini per l'adempimento

La prima (e più consistente) comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026, relativamente agli **strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026**:

- per gli **esercenti che utilizzano gli RT** i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella **nuova funzionalità "Gestione collegamenti"**, messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi";
- per gli **esercenti che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line"**, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati **nella nuova funzionalità posta all'interno della medesima procedura web**.

Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con **apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

A partire dalla data di messa a disposizione della procedura *web*, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno **45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento** tra gli *RT* e/o la procedura *web* "*Documento Commerciale on line*" e i *POS* utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

Relativamente ai ***POS* attivati nei mesi successivi a gennaio 2026**, il collegamento dovrà essere registrato **tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo** a quello di attivazione dei *POS*. Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra *POS* e *RT* relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

A titolo esemplificativo, l'aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

- collegamento di un *POS* già in uso ad un altro *RT* già in uso
- attivazione di un nuovo *RT* che viene collegato a uno o più *POS* già in uso
- attivazione di un nuovo *POS* che viene collegato a uno o più *RT* già in uso
- dismissione di un *POS* o di un *RT*.

ESEMPIO 1 – FASE DI AVVIO

L'esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più *POS*, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento dei *POS* attivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell'apposita procedura *web* nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*". I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno "gennaio 2026" come data di collegamento.

ESEMPIO 2 – A REGIME

L'esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo *POS*.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento di un *POS* attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno "marzo 2026" come data di collegamento.

ESEMPIO 3 – A REGIME

L'esercente nel mese di settembre 2026 sposta il *POS* attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo collega ad un altro *RT*.

Quando deve effettuare il collegamento?

In questo caso l'esercente deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento. L'obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno "settembre 2026" come data di collegamento.

3. PER SAPERNE DI PIÙ

Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 - articolo 1, commi 74, 75, 76 e 77 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)

Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 – articolo 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025 (Attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 marzo 2025 (Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione)

4. Allegati

Allegato 1 – Suggerimenti pratici su come organizzare la raccolta dei dati per chi ha più punti vendita

Allegato 2 – Manuale operativo delle funzionalità per il collegamento

**PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: ***Sergio Mazzei***

Capo Ufficio: ***Vito Rossi***

Progetto e coordinamento editoriale: ***Paolo Calderone,***
Anna D'Angelo

Progetto grafico - ***Claudia Iraso***

Con la collaborazione della ***Divisione Servizi, Ufficio Applicativi***

segui l'agenzia su

Fisco
REVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Oggi

